

	<b>Comune di Borgo Ticino</b> <i>codice Ente C_C816</i>	<b>Consiglio Comunale (C.C.)</b>	
		<b>Nr.</b> <b>20</b>	<b>Data</b> <b>26/04/2022</b>
<b>OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.</b>			

## Deliberazione di Consiglio Comunale

### Originale

L'anno **2022** addì **26** del mese di **Aprile** alle ore **20.30** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
Vescio Antonella	Consigliere_Ass	SI
Folino Angela	Consigliere	SI
Sgarrella Gianfranco	Consigliere	SI
Crobu Michele	Consigliere	SI
Mete Christian	Consigliere_Ass	SI
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Silvestri Sara Elena	Consigliere	SI
Remonato Moreno	Consigliere	SI
Ribolzi Elisabetta	Consigliere	AG
Forestieri Andrea	Consigliere	AG
Greco Vincenzo Davide	Consigliere	SI
Mastroianni Maria	Consigliere_Ass	SI

Partecipa il Segretario Comunale **Regis Milano Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

**OGGETTO: modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF a seguito della Legge di Bilancio 2022.**

---

SU relazione dell'Assessore Mete Christian che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all'art. 1, comma 2, prevede una modifica degli scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

<b>fino al 2021</b>	
<b>scaglioni IRPEF (in euro)</b>	<b>aliquota</b>
fino a 15.000,00 euro	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	27%
da 28.000,01 a 55.000,00	38%
da 55.000,01 a 75.000,00	41%
oltre 75.000,00	43%

<b>dal 2022</b>	
<b>scaglioni IRPEF (in euro)</b>	<b>aliquota</b>
fino a 15.000,00	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	25%
da 28.000,01 a 50.000,00	35%
oltre 50.000,00	43%

**VISTO** il successivo comma 7 della richiamata Legge n. 234/2021 che stabilisce che entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF dalla Legge di Bilancio 2022;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

**VISTO** il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita:

*“I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.”;*

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23.12.2021 con la quale veniva approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/2024;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.12.2021 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed i relativi allegati ;

**Dato atto:**

- che questo Comune, con l'iniziale deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 29.10.1998, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato all'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF, a decorrere dal 01.01.1999;
- che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 29.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, in esecuzione all'art. 1 comma 142, 143 e 144 della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., si è provveduto alla variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF mediante approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., con l'applicazione dell'aliquota applicata nella misura unica dello 0,5 punti percentuali;
- che per il triennio 2009/2011 e successive proroghe, stante il blocco degli aumenti tariffari (e l'istituzione di nuovi tributi) ai sensi del comma 30, art. 77 bis, del D.L. 112/2008 e s.m.i., detta applicazione non è stata variata fino al 31.12.2011;

**Visto:**

- il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale", in particolare l'art. 5 e 14, con il quale viene data facoltà ai Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e comunque (istituita o aumentata) in misura non superiore allo 0.2 per cento annuo;
- che in esecuzione all'art. 1 commi 142, 143 e 144 della 296/2006 e s.m.i. detta aliquota poteva essere aumentata fino alla misura non superiore allo 0.8 per cento;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 23.12.2021 con la quale sono state approvate le nuove aliquote dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2022, come di seguito indicate:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - reddito da 0 a 15.000                    | - Aliquota 0,52%; |
| - reddito da 15.001 ad euro 28.000         | - Aliquota 0,60%; |
| - reddito da 28.001 ad euro ad euro 55.000 | - Aliquota 0,70%; |
| - reddito da 55.001 ad euro ad euro 75.000 | - Aliquota 0,77%; |
| - reddito oltre 75.000                     | - Aliquota 0,80%; |

**Dato atto** che la competenza della variazione delle aliquote dell'addizionale comunale Irpef è in capo al Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 2 del vigente Regolamento Comunale che disciplina l'addizionale comunale all'Irpef, come modificato con C.C. n. 21/2007 che recita: *"Il Consiglio Comunale a seguito dell'adozione del regolamento stabilisce annualmente, con propria deliberazione, la misura della variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef, nel limite massimo di 0,8 punti percentuali. In assenza di provvedimento consigliare si intende confermata l'aliquota in essere nel precedente esercizio."*

**Visto** il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita:

*"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

**Visto** l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022, che recita:

*“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”*

**Visto** il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i., che prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e, in ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

**Ritenuto** di dover rimodulare la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarla alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, garantendo l'invarianza del gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio;

**Visto** il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita:

*“ I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;*

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

**Viste** le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>;

**Visto** il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita:

*“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono*

*efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.*"

**Visto** il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita:

*"Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica."*

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

**Preso atto** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

**Con** n. 11 voti a favore su n. 11 consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco

## D E L I B E R A

1) **di rideterminare**, per i motivi espressi in narrativa, la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

<b>scaglioni IRPEF (in euro)</b>	<b>aliquota</b>
fino a 15.000,00	0,52
da 15.000,01 a 28.000,00	0,60
da 28.000,01 a 50.000,00	0,70
oltre 50.000,00	0,78

2) **di dare atto**, a seguito della nuova simulazione del gettito dell'addizionale Irpef comunale sul portale del federalismo fiscale, dell'invarianza di gettito prevista nel Bilancio di Previsione 2022/ 2024;

3) **di disporre** la trasmissione di copia della presente ai competenti Uffici Comunali, per gli adempimenti di competenza richiamati in premessa;

4) **di dichiarare**, con separata votazione, unanime favorevole il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e

s.m.i. – TUEL per i provvedimenti di competenza.

---

---



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 23**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 08/04/2022



Il Responsabile di Settore

Gnemmi Sabina

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 08/04/2022




Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 04/05/2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 04/05/2022.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 26/05/2022.

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 04/05/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

